



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Torino, 13 giugno 2023.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in occasione della seduta di lunedì 12 giugno 2023,

premesse

- che, nonostante le tempistiche a disposizione, soltanto in data 23 maggio 2023 il Ministero della Giustizia trasmetteva al Consiglio Nazionale Forense, ai fini del parere previsto dall'art. 46 disp. att. c.p.c., lo schema di *«Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»*;
- che, nella nota di accompagnamento, il Ministro rilevava che *«al fine di dare la necessaria attuazione agli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il decreto ministeriale deve acquistare efficacia il 30 giugno 2023. Sussistono, pertanto, ragioni di urgenza»*;
- che nello schema di regolamento, al declamato fine di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti giudiziari civili, si rinvenivano anche precisi e stringenti limiti dimensionali, consistenti nell'indicazione di un numero massimo di caratteri utilizzabili dai difensori, unitamente ad alcune regole redazionali (margini, intestazioni, parole chiave, etc.);

rilevato

- che il processo civile italiano, come accentuato ulteriormente ed ancora più drasticamente dalla recente riforma che ha consolidato di fatto i rimedi processuali adottati durante l'emergenza pandemica, spinge in ogni modo le attività di difesa



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

entro atti, comparse e memorie, sicché esposizioni delle pretese, dispiegamento delle prove, svolgimento delle eccezioni, preclusioni istruttorie sono tutte attività affidate agli scritti difensivi, poco spazio essendo riservato ad udienze e, quindi, alla residuale oralità;

- che con il sistematico passaggio alle “udienze scritte” (un autentico ossimoro) vieppiù vi saranno processi civili che si svolgeranno soltanto in forma scritta, con gravi pregiudizi sul piano della Giustizia sia processuale che sostanziale; che questa realtà, la quale malauguratamente connota e marcherà sempre di più il processo civile italiano rispetto ad altri sistemi giuridici, impone estrema cautela in relazione a qualsiasi iniziativa legislativa o tecnica, a livello ministeriale, protesa o, comunque, idonea nella prospettiva futura a limitare o condizionare estensione e contenuti degli atti;
- che, fra l'altro, il richiamo – in seno all'art. 8 della proposta di regolamento – al versante delle specifiche tecniche e degli schemi informatici disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, sembra indicare un futuro prossimo, se non pressoché immediato, in cui le limitazioni prospettate dal regolamento qui in discussione e gli schemi informatici andranno ad integrarsi in un processo civile scritto affidato, perlomeno nelle sue fasi iniziali, a campi e modelli invalicabili;
- che limitazioni all'estensione ed ai contenuti degli atti costituiscono un modello di strutturazione dei processi civili sviluppatosi in altre giurisdizioni, nelle quali, tuttavia, gli atti scritti precedono una fase dibattimentale vera e propria, mentre nel nostro ordinamento tale fase è del tutto residuale per effetto della recente riforma: non si può cancellare o marginalizzare l'oralità del processo ed al contempo imporre stringenti limiti formali alle difese scritte; ciò significa svuotare di sostanza il diritto di accesso alla giustizia ed il diritto di difesa;



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- che non costituisce una valida obiezione a questi rilievi che, come statuito dal novellato art. 46 disp. att. c.p.c., la violazione dei limiti sia sanzionabile dal magistrato unicamente in sede di regolazione delle spese del processo: infatti, nulla esclude che un domani possa venire superata dal legislatore l'attuale preclusione rispetto ad altre sanzioni (quale, per esempio, l'invalidità dell'atto); ad ogni modo, l'incidenza sulla liquidazione delle spese processuali costituisce già di per sé una sanzione - peraltro affidata all'arbitrio assoluto del magistrato - potenzialmente grave e lesiva del diritto di difesa e del diritto di accesso alla giustizia; essa, inoltre, può generare contese intorno alla responsabilità professionale dei difensori colpevoli di avere ecceduto con la penna, prospettiva che potrebbe anche condizionare l'operato di questi ultimi nel senso di eccessivi "*self-restraint*";
- che risulta pure una infondata rappresentazione che le specifiche misure recate dalla proposta di regolamento in discussione siano richieste con urgenza dall'Unione Europea: l'efficienza del sistema giudiziario, che ci è domandata a livello sovranazionale e che da tempo immemore l'Avvocatura reclama invano dallo Stato, dovrebbe e può essere conseguita attraverso investimenti in risorse umane e strutturali (incompatibili con clausole di invarianza finanziaria), nonché per mezzo di processi in grado di ascoltare le persone, non già tali da ridurle a schemi informatici ed a *byte*; un sistema processuale è efficiente non solo in relazione alle sue tempistiche (comunque, determinate dal numero delle risorse chiamate a gestirlo e non già per certo dalla limitazione delle pagine degli atti), ma anche ed innanzitutto in ragione della sua qualità e, quindi, del senso di giustizia sostanziale che riesce a trasmettere ai cittadini; del resto, non pare proprio e, comunque, non è addotta alcuna evidenza che Avvocati ed Avvocate costantemente e con pervicacia si diletino a scrivere atti di eccessive dimensioni senza averne necessità;



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- che proprio questi ultimi rilievi rafforzano l'idea che questo incedere del legislatore sia indirizzato verso approdi decisamente più radicali in termini di delimitazioni del ruolo dei difensori e di concezione della qualità dei processi civili, ove, secondo questi nuovi trend, dovrebbe imporsi una sempre più elevata standardizzazione di tutto ciò che riguarda la Giustizia civile;
- che la proposta di regolamento vada in questa direzione lo si ricava anche dall'invito a sintetizzare gli approfondimenti in diritto, laddove all'art. 6, comma 2, vengono dettati criteri restrittivi anche per le note; in talune situazioni - quelle più controverse - la presentazione delle opzioni circa l'interpretazione di una norma non può risolversi in asettici richiami bibliografici o di precedenti; d'altro canto, le note possono permettere di contenere approfondimenti del caso, agevolando così la lettura del testo e preservando la sua chiarezza; la citazione di una sentenza o di un contributo dottrinale senza indicazione, laddove funzionale alla comprensione di una determinata linea difensiva, del passaggio ritenuto rilevante non solo è fortemente limitativo del diritto di difesa e di una corretta rappresentazione delle ragioni in diritto, ma può anche imporre un inutile dispendio di tempo in capo al magistrato il quale voglia apprezzare il senso esatto della citazione senza dover ricercare i testi citati; il Consiglio si oppone strenuamente alla standardizzazione di citazioni giurisprudenziali e dottrinali, ed in definitiva del diritto e dell'argomentazione giuridica, ciò in un ordinamento in cui il diritto è incommensurabilmente più complesso rispetto al passato, sviluppandosi esso tra fonti sovranazionali (non sempre correttamente attuate e, comunque, a loro volta oggetto di contrasti interpretativi), norme interne vieppiù di dubbia qualità tecnica e pressoché quotidiani mutamenti di indirizzi giurisprudenziali a tutti i livelli (complessità che risulta incompatibile con le limitazioni proposte dalla bozza di



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

regolamento);

- che, laddove si volesse perseguire davvero un'evoluzione in senso informatico delle modalità di redazione degli atti e provvedimenti giudiziari, si dovrebbe pensare semmai a modalità innovative di scrittura e documentazione, superando gli schemi del foglio cartaceo digitalizzato e, comunque, senza compromissione alcuna della più ampia esplicazione del diritto di difesa tanto con riferimento all'allegazione di fatti, all'indicazione di prove ed all'argomentazione giuridica;
- che appare evidente la disparità di trattamento rispetto agli atti del magistrato, per i quali il rispetto dei limiti dimensionali è previsto in maniera molto più attenuata ed è correlato alla "complessità della controversia";
- che i tempi ristretti indicati dal Ministro impediscono ogni serio dibattito interno all'Avvocatura sulle proposte ministeriali, le quali, per quanto esposto, non solo risultano potenzialmente lesive, sotto più profili, del diritto di difesa, tra l'altro potendo incidere sulla regolazione delle spese di lite pure con inediti risvolti di responsabilità professionale dei difensori, ma anche sono suscettibili di costituire la base di partenza verso ulteriori gravi involuzioni del processo civile;

ritenuto

- che il testo della bozza di regolamento in questione debba venire profondamente modificato in ragione di quanto innanzi espresso;

DELIBERA

- di invitare il Consiglio Nazionale Forense ad esprimere parere negativo in ordine alla proposta di regolamento in discussione nella sua attuale formulazione ed a intraprendere ogni iniziativa istituzionale possibile per impedire ulteriori derive negative del processo civile;
- di manifestare piena disponibilità a fornire al Consiglio Nazionale Forense per



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

quanto e nei limiti di propria competenza, ogni utile e opportuno supporto;

- di partecipare agli Stati Generali dell'Avvocatura, convocati dal Consiglio Nazionale Forense a Roma per il 14 giugno 2023.

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, nonché alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani.

La Presidente dell'Ordine

avv. Simona Grabbi